CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI PER IL TRIENNIO 2027/2029

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura sotto forma di somministrazione (art. 1559 c.c.) di materiale edile destinato ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti in amministrazione diretta o tramite personale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.
L'elenco dettagliato dei materiali, da intendersi riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo, è riportato nel modello di offerta *(Allegato 5*).
L'Ente si riserva di procedere, successivamente all'aggiudicazione della gara, all'acquisto di materiale non elencato, con applicazione degli sconti dichiarati in sede di gara.

Art. 2 - Durata del contratto e ammontare della fornitura

La durata della somministrazione è stabilita in 36 mesi, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.
L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 120.000,00 oltre IVA nei termini di legge, fatto salvo l'esercizio dell'opzione quantitativa, di cui all'art. 1 lett. F) dell'avviso di indagine di mercato.
I quantitativi indicati nello schema di offerta sono puramente presuntivi; la stazione appaltante si riserva il diritto di ordinare esclusivamente i quantitativi che si renderanno necessari nel corso del triennio, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennizzi.

Art. 3 - Modalità di esecuzione della somministrazione

La fornitura avverrà mediante emissione di singoli ordini da parte della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.
Ogni ordine indicherà espressamente:

- tipologia e quantità dei materiali richiesti;
- luogo di consegna specifico;

- nominativo e riferimenti del referente di cantiere/magazzino;
- riferimenti per la fatturazione.

Art. 4 - Luoghi e termini di consegna

La consegna dei materiali dovrà essere effettuata franco destino presso i presidi ospedalieri e territoriali della stazione appaltante (es. Ospedale di Belluno, Ospedale di Feltre, Agordo, Pieve di Cadore, Cortina d'Ampezzo e strutture territoriali afferenti).
La consegna deve avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine di fornitura.
In caso di urgenza motivata o guasti imprevisti agli impianti idrici/termici, la consegna deve essere garantita entro 24 ore dalla richiesta (anche festivi e prefestivi per componenti critici).

Art. 5 - Caratteristiche e qualità dei materiali

Tutti i materiali forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, di prima qualità, perfettamente rispondenti alle normative UNI, CE, CEI e ISO vigenti.
La stazione appaltante si riserva il diritto di rifiutare la merce non conforme, con l'obbligo per il fornitore di provvedere alla sostituzione entro 24 ore a proprie spese.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà essere esclusivamente elettronica ai sensi di legge, recante l'indicazione del CIG e del numero del buono d'ordine di riferimento.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle consegne e del DURC in corso di validità.

Art. 7 - Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della suddetta variazione si utilizza il seguente indice Istat:

CPV: 44111000-9 Materiali da Costruzione.
Tipologia indice: Prezzi alla Produzione dell'Industria;
Numero indice: [236] Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Art. 8 - Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 9 - Penali e inadempienze

In caso di ritardo imputabile al fornitore rispetto ai termini stabiliti all'art. 4, la stazione appaltante applica le seguenti penali:

- consegna ordinaria in ritardo: penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dell'ordine per ogni giorno di ritardo;
- mancata consegna urgente (entro 24h): penale di € 30,00 per ogni giorno o frazione di ritardo, fatto salvo il diritto della stazione appaltante di acquistare il materiale presso terzi addebitando la differenza di prezzo all'affidatario.

Art. 10 - Risoluzione

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, le seguenti ipotesi:

a) venga verificato il mancato rispetto del fornitore in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;

b) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 legge 136/2010;
c) cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186-bis del R.D. 267/1942), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
d) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001;
e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore;
f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa nei termini previsti;
g) in tutti i casi previsti nella lex specialis e nel d.lgs. 36/2023;
h) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento della fornitura, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati in fase di affidamento;
i) frode, o grave negligenza, nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
j) subappalto non autorizzato;
k) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
l) nei casi previsti dal Protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto con d.G.R. 721/2025 e perfezionato in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nei casi previsti dalla Intesa per la legalità sottoscritta da Prefettura di Belluno e Azienda ULSS n. 1 Dolomiti in data 3 luglio 2020;
m) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
n) violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell'Amministrazione da ritenere estesi, per quanto compatibili, all'appaltatore e ai relativi collaboratori;
o) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo alla fase a cui le penali si riferiscono.

L'Amministrazione in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere) un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, trascorso inutilmente il predetto termine il contrattò sarà risolto di diritto ex art. 1454 Codice civile.

La risoluzione dà diritto alla Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti del fornitore.
Si richiama per le altre condizioni risolutive quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.
La risoluzione dà, altresì, all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno al fornitore con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.
L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1353 del Codice civile previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, senza che per questo l'offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite, nel caso intervenisse aggiudicazione efficace di procedura di gara condotta da soggetto aggregatore avente ad oggetto la fornitura *de qua*.

Art. 11 - Figure di riferimento della stazione appaltante

I riferimenti della Stazione Appaltante saranno comunicati al fornitore a seguito di adozione del provvedimento di Aggiudicazione.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Belluno.

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali